

**Regolamento degli studi aggiuntivo
della Scuola specializzata superiore medico-tecnica di Lugano
relativo alla formazione di massaggiatore medicale
del 23 gennaio 2025**

IL DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

visto:

- il Regolamento per l'Esame federale di professione di massaggiatrice medicale/massaggiatore medicale, approvato il 12 agosto 2019 dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI);

decreta:

Capitolo primo

Disposizioni generali

Art. 1 Formazione

¹Il programma d'insegnamento teorico e pratico per la preparazione all'esame federale di professione di massaggiatrice medicale/massaggiatore medicale è conforme alle norme approvate dalla SEFRI.

²La formazione è organizzata in un sistema modulare sull'arco di due anni; ogni anno di formazione comprende una parte di formazione teorica e una di formazione pratica.

³Al termine della formazione, superati tutti gli esami, la persona in formazione ottiene la convalida dei moduli necessari per l'accesso all'esame federale di professione.

Art. 2 Titoli di studio

¹Al termine della formazione la persona in formazione ottiene un attestato di convalida dei moduli richiesto per l'accesso all'Esame federale di professione di massaggiatore medicale.

²Superato l'Esame federale di professione la persona in formazione ottiene l'Attestato federale di massaggiatrice medicale/massaggiatore medicale.

Art. 3 Frequenza e sanzioni disciplinari

¹La frequenza delle lezioni è obbligatoria. Alle assenze e alle sanzioni disciplinari si applicano, riservate le differenze di natura organizzativa, le disposizioni del Regolamento delle scuole professionali del 1° luglio 2015, in particolare gli artt. 17 e segg..

²In caso di malattia o infortunio le persone in formazione avvertono immediatamente sia la scuola che il posto di stage. Il certificato medico deve essere inoltrato per assenze superiori ai tre giorni.

Art. 4 Controlli della salute

¹La persona in formazione deve sottoporsi alla visita medica d'entrata. Per quanto attiene alle vaccinazioni si fa riferimento alle direttive del medico cantonale (Direttive concernenti i controlli sanitari del personale attivo in strutture sanitarie del Cantone Ticino in cui vengono erogate prestazioni a pazienti degenti) nonché alle disposizioni dei luoghi di stage, le quali sono vincolanti per la persona in formazione.

²Durante la formazione i controlli della salute sono organizzati dalla direzione di istituto secondo le disposizioni cantonali e federali previste per il personale sanitario.

³Casi particolari sono esaminati dal medico cantonale. La direzione del Centro Professionale Sociosanitario (CPS) può richiedere la rivalutazione dell'idoneità durante la formazione nei casi in cui la stessa fosse messa in dubbio.

Art. 5 Tasse scolastiche e spese di formazione

¹Le spese per il materiale scolastico d'uso personale, il vitto, l'alloggio e le trasferte sono a carico delle persone in formazione.

²Durante la formazione sono riscosse le tasse scolastiche il cui importo è deciso dalla Direzione scolastica in base al principio di copertura dei costi del corso; esse non sono rimborsabili in caso di rinuncia alla formazione.

³All'inizio di ogni anno scolastico viene richiesto il versamento di un contributo destinato alla copertura delle spese per il materiale scolastico il cui importo è deciso dalla Direzione del CPS.

Capitolo secondo

Ammissione

Art. 6 Condizioni di ammissione

Per potersi iscrivere alla formazione si deve disporre di un attestato federale di capacità (AFC) conseguito al termine di una formazione della durata di almeno 3 anni o di un titolo considerato equivalente.

Art. 7 Procedura

¹Le candidature devono essere presentate tramite la compilazione dell'apposito formulario reperibile sul sito web della scuola, allegando tutta la documentazione richiesta.

²L'ammissione è decisa dalla Direzione CPS. Per la valutazione delle candidature la Direzione può avvalersi della consulenza di esperti.

Art. 8 Esami di graduatoria

Il numero dei posti di formazione a disposizione è limitato. Qualora il numero dei candidati dovesse superare il numero dei posti a disposizione, verranno ammessi i candidati definiti in base ai risultati della graduatoria risultante dall'esame attitudinale.

Capitolo terzo

Programmi d'insegnamento

Art. 9 Struttura della formazione

¹La formazione dura due anni e comprende i seguenti due campi:

- a) Campo di formazione scolastico: la formazione scolastica è organizzata in moduli ed è orientata all'acquisizione delle competenze professionali secondo le direttive del Regolamento d'esame dell'OdA MM; il percorso formativo si basa sulle situazioni esemplari rilevate nei contesti professionali;
- b) Campo di formazione della pratica professionale: il campo di apprendimento pratico professionalizzante permette ai discenti di consolidare e ampliare le conoscenze e le competenze acquisite a scuola. Durante la formazione pratica si sostengono e incentivano la socializzazione professionale e lo sviluppo della personalità.

²I moduli previsti dalla formazione sono i seguenti:

Codice	Titoli	Contenuti
1.A	Il corpo umano	Anatomia apparato locomotore
		Anatomia e fisiologia
		Neuroanatomia
1.B	Patologia	Reumatologica e geriatria
		Farmacologia

Codice	Titoli	Contenuti
		Pronto soccorso
		Igiene
		Apparato locomotore (ortopedica e traumatologica)
		Patologia generale
1.C	Massaggio classico	Massaggio classico
		Anatomia palpatoria
1.D	Basi del movimento	Cinesiologia e trasferimenti
1.E	Riflessologia	Riflessologia del piede
		Massaggio tessuto connettivo
1.F	Linfodrenaggio	Linfodrenaggio
1.G	Comunicazione	Psicologia
		Etica e legislazione
		Anamnesi
1.H	Terapie fisiche	Fisica
		Balneoterapia
		Elettroterapia
2.E	Riflessologia 2	Trigger points
		Riflessologia del piede
		Massaggio tessuto connettivo
2.F	Linfodrenaggio 2	Linfodrenaggio
2.G	Neurologia, psichiatria e psico-somatica	Gestione situazioni conflittuali
		Psicopatologia
2.H	Terapie fisiche 2	Balneoterapia
		Elettroterapia
2.K	Tecniche	Bendaggi
		Massaggio sportivo
		Massaggio terapeutico
		Anatomia palpatoria

Capitolo quarto

Valutazioni, promozioni

Art. 10 Valutazioni

¹Il sistema di valutazione si compone, sull'arco di tutta la formazione, di valutazioni formative e di valutazioni sommativa.

²La valutazione formativa permette alla persona in formazione di comprendere la sua situazione scolastica e all'insegnante di elaborare una diagnosi pedagogica in base alla quale adattare i propri interventi in modo da permettere il superamento delle eventuali lacune formative. La valutazione formativa comprende un'autovalutazione da parte della persona in formazione e una valutazione da parte del docente e/o della persona di riferimento per la formazione pratica.

³La valutazione sommativa permette di valutare il raggiungimento delle competenze previste dalla formazione, sancisce il passaggio da un anno di formazione all'altro e di conseguenza la convalida dei moduli previsti dal Regolamento federale d'Esame di professione.

Art. 11 Principi di valutazione

¹Durante la formazione la persona in formazione deve sostenere esami orali, scritti e pratici che attestano il raggiungimento delle conoscenze, delle capacità e delle competenze attese. Inoltre la persona in formazione deve raggiungere le competenze pratiche stabilite per il rispettivo periodo di pratica.

²Di regola gli esami sono tenuti dal docente della materia esaminata e da un co-esaminatore.

³Le date e le modalità degli esami vengono fissate dalla Direzione.

⁴Per le valutazioni sommative vige la seguente tabella di conversione.

Nota	Valutazione	Definizione	Qualificazione della pratica
6	A	Ottimo	Prestazione eccezionale (con solo errori minimi)
5.5	B	Molto buono	Prestazione molto buona (con alcuni errori non significativi)
5	C	Buono	Prestazione buona (con pochi errori)
4.5	D	Discreto	Prestazione discreta (nella media malgrado alcuni errori significativi)
4	E	Sufficiente	Prestazione sufficiente (soddisfa solo i criteri minimi)
3.5	FX	Leggermente Insufficiente (è richiesto un complemento di lavoro per raggiungere gli obiettivi richiesti)	Prestazione leggermente insufficiente (non soddisfa i requisiti minimi)
< 3.5	F	Insufficiente (è richiesto un considerevole lavoro per raggiungere gli obiettivi richiesti)	Prestazione insufficiente (non soddisfa i requisiti minimi con gravi e/o numerosi errori)

⁵Le valutazioni da 6 a 4 certificano il superamento delle prove e la convalida dei moduli. Le note medie vengono arrotondate al mezzo punto.

Art. 12 Condizioni per la promozione

¹Il passaggio al 2° anno di formazione è subordinato al superamento delle valutazioni indicate nella tabella seguente.

Scuola	Conoscenze	Anatomia/fisiologia	Media delle valutazioni	1 nota
		Farmacologia e igiene	1 esame scritto	1 nota
		Patologia	1 esame scritto	1 nota
		Materie pratiche	1 esame scritto	1 nota
	Abilità	Massaggio classico	1 caso pratico/orale	1 nota
		Riflessologia plantare Linfodrenaggio Elettroterapia Massaggio del tessuto connettivo Valutazione clinica Terapie fisiche	6 stazioni OSCE ¹	1 nota* media delle 6 note, di cui al massimo due insufficienti e non inferiori a 3
		Stage	Caso clinico	1 caso

¹ Objective structured clinical examinations.

²L'ottenimento della convalida dei moduli previsti da OdA MM per l'accesso all'esame federale di professione di massaggiatrice medica/massaggiatore medico sono subordinati al superamento delle valutazioni previste nel secondo anno e indicate nella tabella seguente.

Scuola	Conoscenze	Materie pratiche e patologia	1 esame scritto	1 nota
	Abilità	Massaggio terapeutico/sportivo	1 caso pratico/orale	1 nota
		Riflessologia plantare Linfodrenaggio e bendaggio Terapie fisiche Elettroterapia Massaggio del tessuto connettivo Valutazione clinica	6 stazioni OSCE ¹ pratico/orale	1 nota* media delle 6 note, di cui al massimo due insufficienti e non inferiori a 3
		Competenze	Caso clinico	1 caso (simulato) orale
		Pronto soccorso	Esame	Certificato BLS/AED
Stage		Casi clinici	3 casi (reali)	1 nota

Art. 13 Ripetizioni

¹In caso di non superamento di una prova, l'esame può essere ripetuto una sola volta entro la fine dell'anno scolastico in corso; un secondo risultato insufficiente preclude la promozione.

²Sono consentite contemporaneamente al massimo tre valutazioni insufficienti, nel caso di più di tre valutazioni insufficienti l'anno è considerato non superato.

³Nel caso in cui la valutazione delle competenze fatta nello stage risulti insufficiente, verrà deciso, di comune accordo con la persona in formazione, un complemento di formazione pratica prima della ripetizione dell'esame.

⁴La persona in formazione non promossa può ripetere l'anno una sola volta; complessivamente la formazione non può durare più di quattro anni.

Capitolo sesto

Contestazioni e disposizioni finali

Art. 14 Contestazioni

¹Contro le decisioni in materia d'ammissione, promozione o sanzione disciplinare è data facoltà di reclamo entro 15 giorni alla Direzione del CPS

Art. 15 Sospensione/interruzione degli studi

¹A chi sospende o interrompe la formazione, la scuola, su richiesta, rilascia il relativo attestato di frequenza con l'indicazione delle convalide effettuate.

²Ai fini di una eventuale ripresa della formazione possono essere considerati solo i moduli convalidati durante i precedenti tre anni.

Art. 16 Entrata in vigore e pubblicazione

¹Questo regolamento degli studi aggiuntivo entra in vigore a partire dall'anno scolastico 2024/2025 e non si applica ai corsi già iniziati negli anni scolastici precedenti.

²Esso è pubblicato sul Foglio Ufficiale.

Bellinzona, 23 gennaio 2025

Per il Dipartimento dell'educazione,
della cultura e dello sport:
La Consigliera di Stato,
Direttrice: Marina Carobbio Guscetti
Il Direttore della Divisione della formazione
professionale: Paolo Colombo